



REGOLAMENTO PER LA VALIDAZIONE E LA VERIFICA DI ASSERZIONI SUI GAS AD EFFETTO SERRA

Valido dal 6 Maggio 2019

RINA SERVICES S.p.A.

Via Corsica, 12 – 16128 Genova – Italia

Tel. +39 01053851 – Fax: +39 0105351132

www.rina.org.



INDICE

CAPITOLO 1 – GENERALITA'	3
CAPITOLO 2 – RIESAME DEL CONTRATTO	5
CAPITOLO 3 – SELEZIONE DEL TEAM	7
CAPITOLO 4 – VALIDAZIONE E VERIFICA DI PROGETTI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GHG	7
CAPITOLO 5 – VERIFICA DI INVENTARI DEI GHG E DI INIZIATIVE ATTE A MIGLIORARE LA GESTIONE DI GHG	12
CAPITOLO 6 – VERIFICA DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE EMISSIONI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E S.M.I.	14
CAPITOLO 7 – VERIFICA DEL MODULO NE&C PER IL III PERIODO EUETS, AI SENSI DALL'ARTICOLO 8 DELLA DECISIONE 2011/278/UE E DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E S.M.I.	18
CAPITOLO 8 – VERIFICA DI CONVALIDA DELLE COMUNICAZIONI DEI DATI DI RIFERIMENTO O DEI DATI RELATIVI AI NUOVI ENTRANTI PER IL IV PERIODO EUETS AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELEGATO 2019/331 E DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E S.M.I.	21
CAPITOLO 9 - VERIFICA DELL'ASSERZIONE DI CARBON FOOTPRINT	25
CAPITOLO 10 – VALUTAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA RELAZIONE SULLE EMISSIONI DELLE NAVI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (EU) 2015/757.	26
CAPITOLO 11 - VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DI CUI AGLI ARTICOLI 14 E 19 DEL REGOLAMENTO (UE) 517/2014	33



CAPITOLO 1 – GENERALITA'

1.1 Scopo

Il presente Regolamento definisce le procedure applicate da RINA per la validazione e la verifica di asserzioni sui gas ad effetto Serra (GHG), quali ad esempio:

- validazione e verifica di progetti di riduzione delle emissioni di GHG;
- verifica di inventari sui GHG e di iniziative atte a migliorare la gestione dei GHG;
- verifica della comunicazione annuale delle emissioni, ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.;
- valutazione del piano di monitoraggio e verifica della relazione sulle emissioni delle navi ai sensi del Regolamento (UE) 2015/757 (Regolamento EU MRV);
- verifica della dichiarazione di conformità e della comunicazione annuale di cui agli articoli 14 e 19 del Regolamento (UE) 517/2014.

La validazione e la verifica delle asserzioni sui GHG è effettuata per conformità a criteri/requisiti propri degli schemi concordati e ogni elemento addizionale indicato dall'organismo di supervisione dello schema, dall'organismo di accreditamento o dall'Autorità Competente.

L'elenco degli schemi per il quale RINA è accreditato è disponibile sul sito web www.rina.org.

Per ogni schema relativo alle asserzioni sui GHG, RINA può pubblicare regole/linee guida specifiche ad integrazione dei requisiti di questo Regolamento.

In questo Regolamento il termine "validazione" copre il termine "determinazione" e "valutazione" utilizzato per alcuni schemi.

RINA applica le proprie tariffe vigenti, e ne garantisce l'equità e l'uniformità di applicazione.

RINA può legittimamente non accettare richieste che riguardino organizzazioni e/o i

loro prodotti/attività che siano soggetti a restrizioni, sospensioni o interdizioni, da parte di una pubblica Autorità.

1.2 Criteri

Ad oggi, RINA offre:

Validazione e verifica di progetti di riduzione di GHG

- validazione e verifica di progetti Clean Development Mechanism (CDM), Verified Carbon Standard (VCS), Gold Standard for the Global Goals (GS4GG), American Carbon Registry (ACR), Climate, Community & Biodiversity Alliance (CCB) (compresi i gruppi di progetti);
- determinazione e verifica di progetti Joint Implementation (JI);
- validazione e verifica di progetti di riduzione delle emissioni GHG per conformità ai principi ed ai requisiti della serie di standard ISO 14064 e ISO 14065 (progetti VER);
- verifica secondo World Commission on Dams;
- validazione e verifica del report SocialCarbon (SCS) per i progetti di riduzione delle emissioni di GHG.

Verifica della comunicazione annuale delle emissioni, ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.

- verifica della comunicazione annuale delle emissioni per conformità alla Direttiva 2003/87/CE sue successive modifiche e integrazioni e il rispettivo recepimento nazionale.

Verifica del Modulo NE&C per il III periodo EuETS, ai sensi dall'Articolo 8 della Decisione 2011/278/UE e della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.

- verifica del Modulo NE&C per l'assegnazione/modifica dell'assegnazione gratuita di quote per il III periodo di scambio EuETS eseguita in accordo a quanto previsto dall'Articolo 8 della Decisione 2011/278/UE, alla Direttiva



2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni ed i rispettivi recepimenti nazionali, sul Regolamento di Esecuzione 2018/2067 e ogni elemento addizionale indicato dall'organismo di accreditamento e dall'Autorità Competente.

Verifica di convalida delle comunicazioni dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti per il IV periodo EuETS ai sensi del Regolamento Delegato 2019/331 e della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.

- verifica di convalida delle comunicazioni dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti per il IV periodo ai sensi del Regolamento Delegato 2019/331, alla Direttiva 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni ed i rispettivi recepimenti nazionali, sul Regolamento di Esecuzione 2018/2067 e ogni elemento addizionale indicato dall'organismo di accreditamento e dall'Autorità Competente.

Verifica di inventari di GHG e di iniziative finalizzate a migliorare la gestione GHG

- verifica di inventari GHG, di iniziative finalizzate al miglioramento della gestione dei GHG in accordo ai principi ed ai requisiti degli standard della serie ISO 14064 e ISO 14065.

Verifica dell'asserzione della carbon footprint di prodotti o servizi

- verifica della carbon footprint di un prodotto o servizio, in accordo allo standard PAS 2050:2011 "Specification for the assessment of the life cycle green house gas emissions of goods and services" e/o alla specifica tecnica ISO 14067 e/o allo standard WRI/WBCSD GHG Protocol "Product life cycle accounting and reporting standard".

Valutazione del piano di monitoraggio e verifica della relazione sulle emissioni delle navi ai sensi del Regolamento EU MRV

- valutazione della conformità del piano di monitoraggio delle navi in accordo ai requisiti stabiliti agli articoli 6 e 7 del Regolamento EU MRV;
- verifica della conformità della relazione annuale sulle emissioni delle navi in accordo ai requisiti di cui agli articoli da 8 a 12 e agli allegati I e I del Regolamento EU MRV.

Verifica della dichiarazione di conformità e della comunicazione annuale di cui agli articoli 14 e 19 del regolamento (UE) 517/2014.

- verifica della/e dichiarazione/i di conformità e della documentazione di base di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014 emessa da importatori di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi;
- verifica della comunicazione annuale di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) 517/2014 emessa dai produttori, importatori ed esportatori che hanno prodotto, importato o esportato 10.000 tonnellate di CO₂equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente.

1.3 Terminologia

La terminologia usata in questo Regolamento è la stessa usata nei documenti di riferimento, normalmente disponibili sui siti web degli organismi di supervisione degli schemi, degli organismi di accreditamento/ delle Autorità Competenti.

1.4 Principi di validazione e verifica

RINA riconosce i principi guida fondamentali dei processi di validazione, valutazione e verifica e conduce tutte le attività assicurando accuratezza, prudenza, pertinenza, credibilità, affidabilità, completezza, coerenza, trasparenza, imparzialità, indipendenza e salvaguardia rispetto ai conflitti di interesse e riservatezza.



CAPITOLO 2 – RIESAME DEL CONTRATTO

2.1 Richiesta

Le organizzazioni che desiderano ottenere la validazione, la verifica della propria asserzione sui GHG devono fornire a RINA i dati relativi all'asserzione, inviando l'ultima versione del questionario compilato in tutte le sue parti, oppure le stesse informazioni in altro formato.

Tali informazioni sono utilizzate da RINA per formulare un'offerta.

RINA predispone l'offerta sulla base delle seguenti informazioni/documenti:

Validazione e verifica di progetti di riduzione delle emissioni di GHG

- nome e indirizzo dell'organizzazione beneficiaria dell'attività;
- nome e indirizzo del cliente;
- titolo del progetto;
- ubicazione del/i sito/i coinvolto/i;
- indicazione delle metodologie applicate;
- schema/i concordati/i;
- la relativa dimensione (in CO₂equivalente) dell'asserzione GHG;
- tutte le informazioni riportate nel questionario informativo.

Verifica della comunicazione annuale delle emissioni, ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.

- nome e indirizzo dell'organizzazione beneficiaria dell'attività;
- nome e indirizzo del cliente;
- ubicazione del sito coinvolto;
- autorizzazione alle emissioni, solo per i gestori degli impianti stabili;
- il piano di monitoraggio approvato, mandatorio solo per gli impianti e gli operatori aerei mai verificati;
- tutte le informazioni riportate nel questionario informativo.

Verifica del Modulo NE&C per il III periodo EuETS, ai sensi dall'Articolo 8 della Decisione

2011/278/UE e della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.

- nome e indirizzo dell'organizzazione beneficiaria dell'attività;
- nome e indirizzo del cliente;
- ubicazione del sito coinvolto;
- autorizzazione alle emissioni;
- categoria di attività e categoria dimensionale dell'impianto;
- incidenza della variazione in caso di modifiche sostanziali della capacità;
- numerosità dei sottoimpianti soggetti a richiesta di assegnazione o modifica di assegnazione a titolo gratuito di quote;
- tutte le informazioni riportate nel questionario informativo.

Verifica di convalida delle comunicazioni dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti per il IV periodo EuETS ai sensi del Regolamento Delegato 2019/331 e della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.

- nome e indirizzo dell'organizzazione beneficiaria dell'attività;
- nome e indirizzo del cliente;
- ubicazione del sito coinvolto;
- autorizzazione alle emissioni;
- categoria di attività e categoria dimensionale dell'impianto;
- numerosità e tipologia dei sottoimpianti soggetti a richiesta di assegnazione o modifica di assegnazione a titolo gratuito di quote;
- tutte le informazioni riportate nel questionario informativo.

Verifica di inventari di GHG e di iniziative finalizzate a migliorare la gestione GHG

- nome e indirizzo dell'organizzazione beneficiaria dell'attività;
- nome e indirizzo del cliente;
- ubicazione e caratteristiche dell'asserzione GHG (ad esempio confini organizzativi);
- le infrastrutture fisiche, le attività, le tecnologie ed i processi dell'organizzazione;
- sito/siti dove informazioni e dati delle emissioni vengono conservate;



- le sorgenti, gli assorbitori e/o i serbatoi di GHG;
- l'inclusione o meno nei confini operativi dell'inventario delle "altre emissioni indirette", intese come quelle emissioni di GHG, diverse dalle emissioni indirette di GHG da consumo energetico, conseguenza delle attività dell'organizzazione, ma che scaturiscono da sorgenti di GHG di proprietà o controllate da altre organizzazioni;
- i tipi di GHG;
- il/i periodo/i di tempo;
- schema/i concordato/i;
- livello di garanzia richiesto;
- la relativa dimensione (in CO₂equivalente) dell'asserzione GHG;
- tutte le informazioni riportate nel questionario informativo.

Verifica dell'asserzione carbon footprint di beni o servizi

- nome e indirizzo dell'organizzazione beneficiaria dell'attività;
- nome e indirizzo del cliente;
- localizzazione del sito produttivo;
- se l'asserzione si riferisce alle fasi del ciclo di vita dalla culla al cancello o dalla culla alla tomba;
- schema/i concordato/i;
- quanti prodotti, tipi di prodotti, dimensioni differenti di prodotto...;
- descrizione delle fasi del ciclo di vita che includa una descrizione del profilo d'uso selezionato e degli scenari di fine vita;
- confini del sistema, incluso il tipo di input ed output del sistema come flussi elementari, criteri di decisione in merito al trattamento delle unità di processo;
- se s'intendono rendere pubblici i risultati ed in che modo;
- presenza di asserzioni comparative;
- tutte le informazioni riportate nel questionario informativo.

Valutazione del piano di monitoraggio e verifica della relazione sulle emissioni delle navi ai sensi del Regolamento EU MRV

- nome e indirizzo della società (armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave);
- nome e indirizzo del cliente;
- nome e indirizzo del sito (luogo in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi i luoghi in cui sono controllati e archiviati i dati e le informazioni pertinenti);
- servizio richiesto;
- informazioni sulle navi (tipologia, numero per tipologia IMO)
- informazioni sul monitoraggio e sul sistema di acquisizione dati;
- Informazioni sulle certificazioni in essere;
- tutte le informazioni riportate nel questionario informativo.

Verifica della dichiarazione di conformità e della comunicazione annuale di cui agli articoli 14 e 19 del regolamento (UE) 517/2014.

- nome e indirizzo dell'organizzazione beneficiaria dell'attività;
- nome e indirizzo del cliente;
- ubicazione del sito coinvolto;
- tutte le informazioni riportate nel questionario informativo.

Prima dell'accettazione del contratto, l'organizzazione deve fornire a RINA tutti i dati richiesti mancanti (es. dati riguardanti tutti i partecipanti al progetto, rappresentanti dell'organizzazione e consulenti).

2.2 Contratto

Le organizzazioni devono formalizzare il proprio ordine inviando a RINA il modulo di richiesta oppure un contratto debitamente sottoscritto dall'Amministratore delegato, o da un rappresentante autorizzato, tramite una procura legale.

Al ricevimento del modulo di richiesta o del contratto firmato e dei relativi



allegati/documentazione, dopo un esame preliminare per verificarne la loro completezza, RINA comunica all'organizzazione l'accettazione dell'ordine.

Solo dopo che RINA ha comunicato l'accettazione dell'ordine, il contratto tra RINA e l'organizzazione si intende stipulato.

Il contratto stipulato tra RINA e l'organizzazione comprende:

- l'esame documentale dei documenti dell'organizzazione;
- le azioni successive (visita/valutazione sul sito e interviste telefoniche o via e-mail);
 - la visita/valutazione sul sito è sempre effettuata quando è un requisito obbligatorio dei criteri/requisiti propri dello schema concordato, dell'organismo di supervisione dello schema o dell'organismo di accreditamento/dell'Autorità Competente.
- eventuali servizi aggiuntivi specificati nell'offerta.

CAPITOLO 3 – SELEZIONE DEL TEAM

3.1 Selezione del team

RINA seleziona il team che esegue le attività e il personale che effettuerà il riesame tecnico indipendente, sulla base della conoscenza, abilità e competenze necessarie, tenendo conto dei criteri/requisiti propri dello schema concordato e ogni elemento addizionale indicato dall'organismo di supervisione dello schema, dall'organismo di accreditamento/dall'Autorità Competente.

Il team è completamente indipendente da tutti gli aspetti riguardanti l'asserzione e non ha partecipato in alcun modo alla progettazione di alcuna parte di essa o del sistema di informazione relativo ai GHG, in conformità alle procedure approvate dal

Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità.

3.2 Comunicazione del team

Prima dell'inizio dell'attività, RINA comunica all'organizzazione i nomi dei membri del team e nel caso di CDM inoltrerà all'organizzazione un estratto del curriculum vitae di ogni membro del team; l'organizzazione può fare obiezione a queste nomine, entro 5 giorni lavorativi dalla notifica, giustificandone i motivi.

RINA ricostituisce il team a seguito di valide obiezioni.

CAPITOLO 4 – VALIDAZIONE E VERIFICA DI PROGETTI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GHG

4.1 Validazione

RINA valuta i documenti del progetto e la loro conformità ai criteri/requisiti dello schema concordato.

Il risultato finale di questo processo è un Rapporto che identifica le aree che necessitano di ulteriore elaborazione o che necessitano di essere corrette, la natura delle risposte fornite dall'organizzazione, i metodi di validazione di tali risposte, gli espliciti riferimenti a qualsiasi modifica nei documenti del progetto o degli allegati a supporto, ed esprimerà un parere se il progetto è idoneo a ridurre le emissioni di GHG.

4.1.1 Esame documentale

Di norma, la documentazione che l'organizzazione dovrà fornire a RINA è la seguente:

- documento di progetto (sia in formato pdf che word) redatto in base alla versione più recente del formato richiesto dallo schema GHG (se disponibile);



- il foglio di calcolo delle riduzioni di emissioni GHG (Emission Reductions - ERs);
- ogni altra informazione/documento, richiesti dallo schema GHG concordato.

RINA potrebbe a sua discrezione richiedere anche altri documenti considerati importanti per la validazione.

Ove applicabile, con riferimento allo schema concordato, RINA rende l'asserzione pubblicamente disponibile su internet e, durante la fase di validazione dell'attività di progetto, tiene in considerazione i commenti pervenuti durante il periodo riservato ai commenti.

Il team esamina la documentazione di progetto per assicurare che sia conforme ai criteri stabiliti, comprese le metodologie per la determinazione della baseline e di monitoraggio.

Tutti gli aspetti che non sono supportati da un sufficiente monitoraggio, o le assunzioni che il team non può completamente accettare o approvare, sono ulteriormente investigati e provati.

4.1.2 Azioni successive

Dopo l'esame della documentazione e, se applicabile, dopo il periodo riservato ai commenti, il team identifica gli ulteriori argomenti e aspetti (evidenze oggettive) che devono essere approfonditi con l'organizzazione.

Il processo riguarda anche i soggetti chiave locali o internazionali interessati che possano fornire importanti commenti.

Il processo richiede una visita sul sito quando è un requisito dell'organismo di supervisione dello schema o dell'organismo di accreditamento e negli altri casi, a discrezione di RINA, in funzione della natura dell'asserzione.

La data della visita sul sito è concordata, sufficientemente in anticipo, con

l'organizzazione e sarà confermata ufficialmente almeno una settimana prima.

4.1.3 Bozza del Rapporto

Dopo le azioni successive, il team presenta all'organizzazione una Bozza del Rapporto di validazione - Protocollo che riepilogherà le aree che necessitano di ulteriori elaborazioni, indagini o integrazioni da parte dei rappresentanti dell'organizzazione allo scopo di confermare che l'attività di progetto sia conforme ai requisiti e possa assicurare riduzioni di emissioni credibili.

Le risultanze di questa fase del processo possono essere o Richieste di Azioni Correttive (CARs), o Richieste di Chiarimenti (CLs/CRs) o Richieste di Azioni Future (FAR)¹.

L'organizzazione deve fornire gli ulteriori chiarimenti o apportare i necessari miglioramenti al progetto e alla documentazione, al fine di ottenere un esito positivo della validazione del progetto.

A seconda della natura dei miglioramenti/correzioni e/o della documentazione fornita, potrebbe essere necessaria un'ulteriore visita per verificare la corretta attuazione delle azioni correttive proposte.

4.1.4 Rapporto Finale

Al ricevimento delle risposte formulate dai rappresentanti dell'organizzazione e dei documenti modificati a seguito dei rilievi (CLs/CRs e CARs), la Bozza del Rapporto di Validazione - Protocollo è revisionata in modo da rispecchiare le risposte fornite dai rappresentanti dell'organizzazione e i commenti del team in relazione ad ogni rilievo. Il Rapporto di Validazione Finale è preparato includendo l'opinione finale.

Il Rapporto di Validazione Finale è emesso una volta che tutti i rilievi presenti nella Bozza del Rapporto di validazione - Protocollo sono stati risolti dall'organizzazione ed accettati da RINA.

¹ Per le definizioni di CAR, CL/CR e FAR vedasi i criteri/requisiti dello schema concordato



Se i rilievi non sono risolti e accettati in modo soddisfacente:

- dopo 3 mesi dalla prima emissione della Bozza del Rapporto, o
- dopo un numero di revisioni superiore a 3.

RINA si riserva il diritto di terminare il contratto o di emettere il Rapporto di Validazione Finale e un'opinione negativa, in accordo con l'Organizzazione, fermo restando il diritto a percepire il compenso pattuito.

4.1.5 Revisione Tecnica Indipendente

I seguenti status del Rapporto presentati dal team sono sottoposti ad un esame tecnico indipendente per garantire che l'attività di progetto soddisfi tutti i requisiti:

- bozza del Rapporto di Validazione – Protocollo (in relazione allo schema concordato);
- Rapporto di Validazione Finale (sempre).

4.1.6 Approvazione del Rapporto Finale

Il Rapporto di Validazione Finale è successivamente approvato dalle persone autorizzate.

Il Rapporto di Validazione Finale approvato e firmato segue la procedura di richiesta di registrazione in caso di CDM/JI e in tutti gli altri casi è sottoposto all'organizzazione per le successive azioni.

4.1.7 Richiesta di registrazione (CDM e JI)

A seguito dell'esito positivo del processo di validazione finale, RINA sottopone il Rapporto di Validazione Finale, tramite un'interfaccia dedicata, al Comitato Esecutivo CDM/JI, assieme ai documenti a supporto, per richiedere la registrazione dell'attività di progetto proposta come attività di progetto CDM/JI.

Il Rapporto di Validazione Finale contenente un'opinione negativa è inviato al Comitato Esecutivo CDM/JI.

RINA riceve da UNFCCC un numero di riferimento per il pagamento dei costi di

registrazione che inviato all'organizzazione affinché proceda al pagamento della quota dovuta.

4.2 Verifica

La verifica è l'esame periodico indipendente e la determinazione ex post delle riduzioni monitorate di emissioni di GHG che hanno avuto luogo come risultato dell'attività di progetto, durante il periodo di verifica.

Tale valutazione:

- assicura che il progetto sia stato implementato e reso operativo come da progetto e che tutte le caratteristiche fisiche del progetto (tecnologia, attrezzature e apparecchiature di monitoraggio e di misurazione) siano messe in atto;
- assicura che il rapporto di monitoraggio e gli altri documenti forniti a supporto siano completi, verificabili e in conformità ai requisiti applicabili;
- assicura che i sistemi di monitoraggio e le procedure siano conformi ai sistemi di monitoraggio e alle procedure descritte nel piano di monitoraggio e nella metodologia approvata;
- valuta che i dati siano registrati e conservati come da metodologia di monitoraggio.

Il risultato finale di questo processo è un Rapporto di Verifica che identifica le aree che necessitano ulteriore elaborazione o necessitano di essere corrette, la natura delle risposte fornite dai rappresentanti dell'organizzazione, i metodi di verifica di tali risposte e gli espliciti riferimenti a qualsiasi modifica risultante nel rapporto di monitoraggio o negli allegati a supporto.

4.2.1 Esame documentale

Di norma, la documentazione che l'organizzazione deve fornire al RINA è la seguente, se applicabile:

- rapporto di monitoraggio (MR, sia in formato pdf che word) redatto in base alla versione più recente del



formato richiesto dallo schema GHG (se disponibile);

- documento di progetto (sia in formato pdf che word) registrato o approvato;
- piano di monitoraggio;
- rapporto di Validazione;
- precedenti rapporti di verifica;
- il foglio di calcolo delle riduzioni di emissioni GHG (Emission Reductions - ERs);
- ogni altra informazione/documento richiesti dallo schema GHG concordato.

Oltre alla documentazione sopra indicata, RINA può a sua discrezione richiedere anche ulteriore documentazione da esaminare che ritenga necessaria per la verifica.

Se applicabile, RINA rende l'asserzione pubblicamente disponibile su internet.

Il team esamina i documenti per assicurare che siano conformi ai criteri/requisiti stabiliti per la verifica.

Tutti gli aspetti che non sono supportati da un sufficiente monitoraggio, o le assunzioni che il team non può completamente accettare o approvare, saranno ulteriormente investigati e provati.

4.2.2 Azioni successive

Dopo l'esame della documentazione, il team identifica gli ulteriori argomenti e aspetti (evidenze oggettive) che devono essere approfonditi con l'organizzazione.

Il processo richiede una visita sul sito quando è un requisito dell'organismo di supervisione dello schema o dell'organismo di accreditamento e negli altri casi, a discrezione di RINA, in funzione della natura dell'asserzione.

Nel caso del CDM/JI questa valutazione on site coinvolge:

- una valutazione dell'implementazione e dell'operatività del progetto come da documento di progetto registrato;
- un esame del flusso d'informazioni che hanno generato i parametri riportati;

- interviste al personale coinvolto per confermare che le procedure di raccolta dati ed operative siano implementate in accordo con il piano di monitoraggio riportato nel documento di progetto registrato;
- un controllo incrociato tra le informazioni fornite nel rapporto di monitoraggio ed i dati provenienti da altre fonti come libri di impianto, inventari, registrazioni di acquisto o fonti similari;
- un controllo della strumentazione di monitoraggio incluse le performance di calibrazione e le osservazioni delle pratiche di monitoraggio rispetto ai requisiti del documento di progetto registrato e della metodologia selezionata;
- un esame dei calcoli e delle assunzioni fatte nel determinare i dati GHG e la riduzione delle emissioni;
- l'identificazione del controllo qualità e delle procedure di assicurazione della qualità messe in atto per prevenire o identificare e correggere un qualunque errore o omissione nei parametri monitorati riportati.

La data della visita sul sito è concordata, sufficientemente in anticipo, con l'organizzazione e sarà confermata ufficialmente almeno una settimana prima.

4.2.3 Bozza del Rapporto

Dopo le azioni successive, il team presenta all'organizzazione una Bozza del Rapporto di Verifica - Protocollo che riepilogherà i rilievi relativi al monitoraggio, implementazione e operatività che potrebbero danneggiare la capacità dell'attività di progetto proposta di ottenere la riduzione delle emissioni o influenzare la rapportazione della riduzione delle emissioni.

Le risultanze di questa fase del processo di validazione possono essere o Richieste di Azioni Correttive (CARs), o Richieste di



Chiarimenti (CLs/CRs) o da Richieste di Azioni Future (FAR)².

L'organizzazione deve fornire gli ulteriori chiarimenti o apportare i necessari miglioramenti al rapporto e alla documentazione, al fine di ottenere un esito positivo della verifica.

A seconda della natura dei miglioramenti/correzioni e/o della documentazione fornita, potrebbe essere necessaria un'ulteriore visita per verificare la corretta attuazione delle azioni correttive proposte.

4.2.4 Rapporto di Verifica Finale

Al ricevimento delle risposte formulate dai rappresentanti dell'organizzazione e dei documenti modificati a seguito dei rilievi (CLs/CRs e CARs), la Bozza del Rapporto di Verifica - Protocollo è revisionata in modo da rispecchiare le risposte fornite dall'organizzazione e i commenti del team in relazione ad ogni rilievo. Il Rapporto di Verifica Finale è preparato includendo l'opinione finale.

Il Rapporto di Verifica Finale è emesso una volta che tutti i rilievi presenti nella Bozza del Rapporto di Verifica – Protocollo sono stati risolti dall'organizzazione ed accettati da RINA.

Se i rilievi non sono risolti e accettati in modo soddisfacente:

- dopo 3 mesi dalla prima emissione della Bozza di Rapporto di Verifica - Protocollo, o
- dopo un numero di revisioni superiore a 3.

RINA si riserva il diritto di terminare il contratto o di emettere il Rapporto di Verifica Finale e un'opinione negativa, in accordo con l'Organizzazione, fermo restando il diritto a percepire il compenso pattuito.

4.2.5 Rapporto di Verifica/Certificazione Finale

Il team include nel Rapporto di Verifica finale l'assicurazione scritta che, durante un

periodo di tempo specificato, l'attività di progetto ha raggiunto le riduzioni di emissioni di GHG verificate.

Il Rapporto di Verifica Finale diventa il Rapporto di Verifica/Certificazione Finale.

4.2.6 Riesame Tecnico Indipendente

I seguenti status del Rapporto presentati dal team sono sottoposti ad un esame tecnico indipendente per garantire che l'attività di progetto soddisfi tutti i requisiti:

- bozza del Rapporto di Verifica – Protocollo (in relazione allo schema concordato);
- Rapporto di Verifica Finale (sempre).

4.2.7 Approvazione del Rapporto Finale

Il Rapporto di Verifica Finale è successivamente approvato dalle persone autorizzate.

Il Rapporto di Verifica Finale approvato e firmato segue la procedura di richiesta di rilascio di crediti in caso di CDM/JI e in tutti gli altri casi è sottoposto all'organizzazione per le successive azioni.

4.2.8 Richiesta di rilascio di crediti (CDM, JI)

A seguito dell'esito positivo del processo di verifica finale, RINA sottopone, tramite un interfaccia dedicata al Comitato Esecutivo CDM/JI, il Rapporto di Verifica/Certificazione finale, assieme ai documenti di supporto e la richiesta di rilascio di riduzioni di emissioni certificate (CERs/ERUs).

Il Rapporto di Verifica Finale contenente un'opinione di verifica negativa è inviato al Comitato Esecutivo CDM/JI.

4.2.9 Dichiarazione di Verifica per progetti VER

Una volta che il processo di verifica è stato completato con successo è rilasciata all'organizzazione una dichiarazione di verifica, che contiene una quantificazione della riduzione di emissioni di GHG oppure

² Vedi nota 1



dell'aumento della rimozione di GHG del progetto, espressi come CO₂equivalente per il periodo di riferimento.

CAPITOLO 5 – VERIFICA DI INVENTARI DEI GHG E DI INIZIATIVE ATTE A MIGLIORARE LA GESTIONE DI GHG

La verifica di inventari di GHG e di iniziative atte a migliorare la gestione dei GHG è eseguita in accordo ai criteri di verifica dello schema concordato e ai principi e ai requisiti degli standard della serie ISO 14064 e ISO 14065.

RINA valuta l'asserzione GHG attraverso il confronto delle prestazioni sui GHG in relazione ad una serie di criteri di performance, che includono i seguenti:

- gli obiettivi, lo scopo ed i criteri di verifica dello schema concordato;
- ogni criterio/ requisito dello schema GHG concordato e/o di un qualsiasi obiettivo di performance GHG a cui l'organizzazione ha aderito;
- il livello di prova fornito da evidenze oggettive raccolte durante la verifica che deve riflettere le prestazioni reali e deve essere supportato da informazioni GHG complete, coerenti, accurate e trasparenti.

Il risultato finale di questo processo è un Rapporto di Verifica che identifica le aree che necessitano ulteriore elaborazione o correzione, la natura delle risposte fornite dall'organizzazione, i metodi di verifica di tali risposte e espliciti riferimenti a qualsiasi modifica nel Rapporto o negli allegati a supporto, ed esprimerà un parere sull'asserzione di gas serra rispetto ai criteri di verifica dello schema concordato.

5.1 Esame documentale

Normalmente i documenti richiesti all'organizzazione sono inclusi tra i seguenti:

- piano di monitoraggio;

- rapporto GHG che descriva l'inventario GHG o l'iniziativa atta a migliorare la gestione dei GHG;
- fogli di calcolo e formule;
- e qualsiasi informazione/documento richiesto dallo schema concordato.

Oltre alla documentazione sopra indicata, RINA può a sua discrezione richiedere anche altri documenti, considerati importanti al fine della verifica.

Se applicabile, RINA rende l'asserzione pubblicamente disponibile su internet.

Il team riesamina i documenti dell'asserzione per garantire che soddisfino i criteri di verifica dello schema concordato, inclusi i principi ed i requisiti della serie ISO 14064 e ISO 14065.

Attraverso l'esame della documentazione, il team effettuerà un'analisi strategica e un'analisi dei rischi finalizzate a valutare la natura, la dimensione e la complessità dell'attività di verifica, la fiducia nelle informazioni e nell'asserzione relativa ai GHG, la completezza delle informazioni e dell'asserzione, le fonti e l'ordine di grandezza di potenziali errori, omissioni e rappresentazioni non veritiere e a classificare i rischi.

A seguito di analisi strategica e di rischio i tempi di verifica e i siti da campionare potrebbero essere modificati rispetto a quanto definito in fase di riesame contratto.

5.4 Azioni successive

Dopo l'esame della documentazione, il team identifica gli ulteriori argomenti e aspetti (evidenze oggettive) che devono essere approfonditi con l'organizzazione.

Il processo richiede anche una visita al sito quando è un requisito dell'organismo di supervisione dello schema o dell'organismo di accreditamento e negli altri casi, a discrezione di RINA, in funzione della natura dell'asserzione.

La data della visita sul sito è concordata, sufficientemente in anticipo, con l'organizzazione e sarà confermata ufficialmente almeno una settimana prima.

Il team durante la valutazione:



- verifica che i sistemi e le procedure di monitoraggio siano conformi ai sistemi ed alle procedure di monitoraggio descritte nel piano di monitoraggio;
- stabilisce che ci siano evidenze a supporto delle emissioni monitorate nel rapporto GHG;
- effettua un'ampia gamma di attività, tra cui tracciare dati per trovare omissioni o errori di trascrizione, ricalcolare le emissioni e le formule nei fogli di calcolo per confermare i calcoli ingegneristici.

5.5 Bozza del Rapporto

Dopo le azioni successive, il team fornisce all'Organizzazione una Bozza del Rapporto di Verifica che riepilogherà i rilievi che richiedono di essere ulteriormente elaborati, investigati o integrati dall'Organizzazione allo scopo di confermare che l'asserzione GHG soddisfi i requisiti.

L'organizzazione deve fornire gli ulteriori chiarimenti o apportare i necessari miglioramenti al report e alla documentazione, al fine di ottenere un esito positivo della verifica.

A seconda della natura dei miglioramenti/correzioni e/o della documentazione fornita, potrebbe essere necessaria una visita sul sito per verificare la corretta attuazione delle azioni correttive proposte.

5.6 Rapporto Finale

Al ricevimento delle risposte formulate dall'organizzazione e dei documenti modificati a seguito dei rilievi, la Bozza del Rapporto di Verifica è revisionata in modo da rispecchiare le risposte fornite dall'organizzazione e i commenti del team in relazione ad ogni rilievo. Il Rapporto di Verifica Finale è preparato includendo l'opinione finale di verifica.

Il Rapporto di Verifica Finale è emesso una volta che tutti i rilievi nella bozza del

Rapporto di Verifica sono stati risolti ed accettati da RINA.

Se i rilievi non sono risolti e accettati in modo soddisfacente:

- dopo 3 mesi dalla prima emissione della Bozza di Rapporto di Verifica - Protocollo, o
- dopo un numero di revisioni superiore a 3.

RINA si riserva il diritto di terminare il contratto o di emettere il Rapporto di Verifica Finale e un'opinione negativa, in accordo con l'Organizzazione, fermo restando il diritto a percepire il compenso pattuito.

5.7 Riesame Tecnico Indipendente

Il Rapporto di Verifica finale redatto dal team è soggetto ad un riesame tecnico indipendente per garantire che l'asserzione soddisfi tutti i requisiti.

5.8 Dichiarazione di verifica

Una volta che il processo di verifica è stato completato con successo, è rilasciata all'organizzazione una dichiarazione di verifica contenente le seguenti informazioni:

- nome, indirizzo ed altre informazioni rilevanti relative all'organizzazione;
- riferimenti alle installazioni;
- riferimento all'asserzione GHG (data e numero di revisione);
- quantificazione delle emissioni o rimozione di GHG;
- conformità con i criteri/requisiti di validazione e verifica dello schema concordato, inclusi i principi ed i requisiti della serie di standard ISO 14064 e ISO 14065;
- la data di approvazione della dichiarazione di verifica;
- una firma autorizzata;
- il livello di garanzia raggiunta;
- conclusioni sull'asserzione GHG, relativamente alla sua correttezza, attendibilità, assenza di omissioni, non-conformità o errori di ogni tipo che potrebbero portare a dichiarazioni errate per quanto



riguarda il totale volume delle emissioni

- eventuali riserve o limitazioni.

CAPITOLO 6 – VERIFICA DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE EMISSIONI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E S.M.I.

6.1 Generalità

La verifica della comunicazione annuale delle emissioni è eseguita in accordo alla Direttiva 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni ed i rispettivi recepimenti nazionali, sul Regolamento di Esecuzione 2018/2067 e ogni elemento addizionale indicato dall'organismo di accreditamento e dall'Autorità Competente.

RINA verifica la comunicazione annuale secondo i requisiti e le fasi di verifica specificati nel Capo II del Regolamento di Esecuzione 2018/2067.

RINA termina una verifica con esito positivo se la comunicazione sulle emissioni è affidabile per chi ne fa uso, se essa è una fedele rappresentazione degli elementi che dichiara di rappresentare o che si può ragionevolmente ritenere che rappresenti.

Il processo di verifica delle comunicazioni riguardanti le emissioni è uno strumento efficace e affidabile a sostegno delle procedure di garanzia e controllo della qualità e fornisce informazioni in base alle quali l'organizzazione (gestore o operatore aereo) può intervenire per migliorare la propria efficienza nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni.

La verifica si sviluppa secondo le fasi descritte e nei paragrafi seguenti.

6.2 Esame documentale

All'organizzazione, all'atto della notifica, tramite e-mail, delle date pianificate e concordate delle diverse fasi di verifica, è

chiesto di fornire, con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di verifica documentale stessa, almeno la seguente documentazione che dovrà essere oggetto della verifica documentale:

- l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra dell'organizzazione, se si tratta della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore;
- la versione più recente del piano di monitoraggio dell'organizzazione nonché qualsiasi altra versione utile del piano di monitoraggio approvata dall'autorità competente, compresa la certificazione dell'approvazione;
- una descrizione delle attività riguardanti il flusso di dati dell'organizzazione;
- la valutazione dei rischi dell'organizzazione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 601/2012 (o dal 2021 di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066) e una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso;
- le procedure menzionate nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, comprese quelle concernenti le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo;
- la comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro, secondo i casi, dell'organizzazione;
- ove applicabile, il piano di campionamento dell'organizzazione di cui all'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 601/2012 (o dal 2021 di cui all'articolo 33 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066) approvato dall'autorità competente;
- qualora il piano di monitoraggio abbia subito modifiche nel periodo di comunicazione, la registrazione di tutte le modifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 601/2012 (o dal 2021 ai sensi



dell'articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066);

- ove applicabile, la relazione di cui all'articolo 69, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 601/2012 (o dal 2021 di cui all'articolo 69, paragrafo 4, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066);
- la dichiarazione di verifica dell'anno precedente, qualora il RINA non abbia eseguito la verifica nell'anno precedente;
- tutta la corrispondenza pertinente con l'autorità competente, soprattutto le informazioni relative alla notifica delle modifiche al piano di monitoraggio;
- le informazioni sulle basi di dati e le fonti di dati utilizzate a fini di monitoraggio e comunicazione, comprese quelle provenienti da Eurocontrol;
- qualora la verifica interessi la comunicazione delle emissioni di un impianto che effettua lo stoccaggio geologico di gas a effetto serra in un sito di stoccaggio consentito ai sensi della Direttiva 2009/31/CE, il piano di monitoraggio previsto da detta Direttiva e le relazioni previste dall'articolo 14 dello stesso atto, quanto meno in relazione al periodo oggetto della comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica;
- ove applicabile, l'approvazione dell'autorità competente della rinuncia alla conduzione di visite in sito degli impianti a norma dell'articolo 31, paragrafo 1 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2067;
- qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all'esecuzione della verifica.

Oltre alla documentazione sopra indicata, RINA può a sua discrezione richiedere anche ulteriore documentazione da esaminare che ritenga necessaria per la verifica.

Il team riesamina i documenti per garantire che soddisfino i criteri di verifica dello schema concordato.

Attraverso l'esame della documentazione il team avvia e procede all'analisi strategica e all'analisi dei rischi come descritto di seguito.

6.3 Analisi strategica

RINA all'inizio della verifica valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un'analisi strategica di tutte le attività che riguardano l'impianto o l'operatore aereo.

L'analisi strategica ha la finalità di comprendere le attività svolte dall'impianto o dall'operatore aereo, per accertarsi che la soglia di rilevanza applicata sia quella corretta; che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a condurre la verifica; che la tempistica indicata nel contratto sia stata fissata correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l'analisi dei rischi necessaria.

6.4 Analisi dei rischi

RINA:

- analizza i rischi intrinseci e i rischi connessi al controllo per quanto riguarda l'ambito e la complessità delle attività dell'organizzazione che potrebbero determinare inesattezze e non conformità rilevanti (sostanziali) in riferimento alla soglia di rilevanza definita;
- stila un programma della verifica ed un piano di campionamento commisurati a tale analisi dei rischi.

6.5 Verifica dei processi

Il team procede ad una visita in sito (verifica on site presso l'impianto/Operatore aereo) per ispezionare il funzionamento dell'impianto e degli strumenti di misura e dei sistemi di monitoraggio, fare colloqui e raccogliere sufficienti informazioni e evidenze.



Il verificatore si avvale della visita in sito anche per valutare i limiti dell'impianto nonché la completezza dei flussi di fonti e delle fonti di emissione. Il team pertanto:

- attua il piano di verifica raccogliendo i dati su cui basare le conclusioni della verifica, conformante ai metodi di campionamento, alle verifiche dei documenti, alle procedure di analisi e alle procedure di verifica dei dati prescritti, più tutti gli ulteriori elementi oggettivi di interesse;
- conferma la validità delle informazioni utilizzate per calcolare il livello di incertezza definito nel piano di monitoraggio approvato;
- verifica che il piano di monitoraggio approvato sia messo in atto e che sia aggiornato;
- chiede all'organizzazione dell'impianto di fornire eventuali dati mancanti, spiegare le variazioni nei dati relativi alle emissioni, oppure rivedere i calcoli o aggiornare i dati comunicati, prima di giungere ad una conclusione finale sulla verifica.

Il team è tenuto a riferire tutte le non conformità e le inesattezze rilevanti ai fini delle conclusioni della verifica.

L'organizzazione deve fornire gli ulteriori chiarimenti o apportare i necessari miglioramenti alla comunicazione e alla documentazione, al fine di ottenere un esito positivo della verifica.

La data della visita sul sito è concordata, sufficientemente in anticipo con l'organizzazione ed è confermata ufficialmente almeno una settimana prima.

6.6 Possibilità di verifica dei processi off-site

In accordo a quanto previsto dagli articoli 31 e 32 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2067, è possibile effettuare la verifica dei processi off-site, sulla base dell'esito dell'analisi dei rischi di RINA, dopo aver appurato di:

- poter accedere a distanza a tutti i dati utili;

- che siano verificate le condizioni dettate dall'articolo 32 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2067;
- il verificatore NON valuta per la prima volta la comunicazione delle emissioni del gestore;
- il verificatore ha effettuato visite in sito in due periodi di comunicazione immediatamente anteriori al periodo di comunicazione in corso;
- durante il periodo di comunicazione NON sono state apportate modifiche significative ai piani di monitoraggio, incluse quelle di cui all'articolo 15, paragrafo 3 o 4, del Reg. 601/2012 (o dal 2021 di cui all'articolo 15, paragrafo 3 o 4, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066);
- e:
 - è presente un'approvazione da parte dell'autorità competente, oppure
 - l'impianto è a emissioni ridotte (in accordo alla definizione riportata all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 601/2012 (o dal 2021 all'articolo 47, paragrafo 2, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066)).

6.7 Rapporto Interno di Verifica

Durante tutto il processo di verifica RINA registra gli aspetti importanti delle diverse fasi sul Rapporto Interno di Verifica.

Le eventuali anomalie di verifica sono registrate nella sezione denominata "Gestione delle anomalie" e sono classificate secondo le definizioni di seguito riportate.

«inesattezza rilevante», una inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o se aggregata con altre inesattezze, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sul trattamento della comunicazione dell'organizzazione da parte dell'autorità competente



«inesattezza non rilevante») omissione, erronea rappresentazione ed errore, esclusa l'incertezza ammissibile, non rilevante

«non conformità»), qualsiasi atto compiuto o omesso dall'organizzazione in violazione dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra (solo per i gestori) e degli obblighi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente

«raccomandazione») è un commento fatto dal verificatore che fornisce informazioni in base alle quali un'organizzazione può lavorare per migliorare le prestazioni delle attività di monitoraggio e comunicazione delle emissioni.

Il Rapporto Interno di Verifica contiene:

- i risultati delle attività di verifica svolte;
- l'analisi strategica, l'analisi dei rischi e il piano di verifica;
- informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla verifica, comprese le motivazioni per le decisioni assunte in merito al fatto che le inesattezze individuate abbiano o meno un effetto rilevante sulle emissioni o sui dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati;
- i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.

RINA permette all'autorità competente di accedere alla documentazione interna di verifica per agevolare una valutazione della verifica da parte della stessa.

RINA, normalmente non consegna il Rapporto Interno di Verifica all'organizzazione, a meno che non ne faccia esplicita richiesta.

In presenza di anomalie la sola sezione dedicata viene consegnata all'organizzazione in modo che possa provvedere alla loro gestione, anche documentalmente e formalmente.

6.8 Dichiarazione di verifica

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, RINA presenta una Dichiarazione di Verifica, predisposta su

formato standard della Autorità Competente, all'organizzazione per ciascuna comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro sottoposta a verifica. La Dichiarazione di Verifica comprende almeno uno dei seguenti pareri:

- Parere - verificato e ritenuto soddisfacente: qualora la verifica dei dati relativi ai gas serra comunicati dall'organizzazione nella sua comunicazione annuale delle emissioni è risultata corretta.
- Parere - verificato con osservazioni: qualora la verifica dei dati relativi ai gas serra comunicati dall'organizzazione nella sua comunicazione annuale sulle emissioni evidenzia la presenza di inesattezze e/o non conformità non rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della dichiarazione di verifica;
- Parere - non verificato: qualora la verifica dei dati relativi ai gas serra comunicati dall'organizzazione nella sua comunicazione annuale sulle emissioni contiene uno o più dei seguenti:
 - inesattezza rilevante non corretta (singola o in aggregato);
 - non conformità rilevante non corretta (singola o in aggregato);
 - limitazioni nei dati e nelle informazioni messe a disposizione per la verifica;
 - l'ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2067 e il verificatore non ha potuto ottenere prove sufficienti per emettere con garanzia ragionevole un parere sulla verifica in cui asserisce che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;
 - le non conformità, individualmente o



congiuntamente ad altre non conformità, non consentono una sufficiente chiarezza e impediscono al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione dell'organizzazione non è viziata da inesattezze rilevanti.

6.9 Riesame Tecnico Indipendente

Il Rapporto Interno di Verifica e la dichiarazione di verifica sono soggetti ad un riesame tecnico indipendente per garantire che il processo di verifica si sia svolto in conformità al Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2067, che le procedure per le attività di verifica siano state seguite in maniera corretta e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

Il responsabile del riesame indipendente valuta altresì se gli elementi probanti raccolti siano sufficienti per consentire al verificatore di emettere una dichiarazione di verifica con ragionevole certezza.

RINA comunica per iscritto all'organizzazioni le conclusioni cui è giunto in merito alla verifica.

6.10 Gestione della dichiarazione di verifica

L'organizzazione deve accedere alla sua scrivania telematica (Portale AGES-ETS) e trasmettere la comunicazione delle emissioni al RINA, in accordo al termine pattuito, in tempo utile per il completamento delle attività entro il 31 marzo.

RINA può consultare la comunicazione e può accettarla o respingerla giustificando respingimento attraverso delle note.

Con l'accettazione della comunicazione, verificatore carica la Dichiarazione Di Verifica protetta da firma digitale;

L'organizzazione potrà quindi proseguire firmando digitalmente il documento riepilogativo prodotto dal sistema e confermare la trasmissione telematica.

L'organizzazione ha la responsabilità di inserire il valore delle emissioni annuali sul Registro delle emissioni.

RINA conferma il valore delle emissioni proposte dall'organizzazione sul registro delle emissioni dopo avere verificato che lo stesso corrisponda a quello verificato.

L'organizzazione è tenuta a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, un numero di quote di emissioni corrispondente al numero di tonnellate di CO₂equivalente realmente rilasciate dall'impianto/operatore aereo nel periodo di monitoraggio e rendicontazione soggetto a verifica, come dichiarate e verificate.

CAPITOLO 7 – VERIFICA DEL MODULO NE&C PER IL III PERIODO EUETS, AI SENSI DALL'ARTICOLO 8 DELLA DECISIONE 2011/278/UE E DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E S.M.I.

7.1 Generalità

La verifica del Modulo NE&C è eseguita in accordo a quanto previsto dall'Articolo 8 della Decisione 2011/278/UE, alla Direttiva 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni ed i rispettivi recepimenti nazionali, sul Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2067 e ogni elemento addizionale indicato dall'organismo di accreditamento e dall'Autorità Competente.

RINA termina una verifica con esito positivo se il Modulo NE&C è affidabile per chi ne fa uso, se esso è una fedele rappresentazione degli elementi che dichiara di rappresentare o che si può ragionevolmente ritenere che rappresenti.

La verifica si sviluppa secondo le fasi descritte e nei paragrafi seguenti.

7.2 Esame documentale

All'organizzazione, all'atto della notifica, tramite e-mail, delle date pianificate e concordate delle diverse fasi di verifica, è



chiesto di fornire, con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di verifica documentale stessa, almeno la seguente documentazione che dovrà essere oggetto della verifica documentale:

- il modulo NE&C per la raccolta dei dati di riferimento (nel formato pubblicato sulle pagine ETS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- autorizzazione ad emettere gas a effetto serra;
- versione più recente del piano di monitoraggio, nonché qualsiasi altra versione utile del piano di monitoraggio approvata dall'autorità competente, compresa la certificazione dell'approvazione;
- la descrizione dell'impianto sotto forma di relazione e schematico diagramma di flusso dei processi;
- relazione tecnica attestante la capacità di progetto per ogni sottoimpianto oggetto di assegnazione iniziale o modifica di assegnazione;
- documenti attestanti la veridicità della data di avvio del funzionamento normale (AFN);
- altri specifici documenti se pertinenti e utili;
- qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all'esecuzione della verifica.

Oltre alla documentazione sopra indicata, RINA può a sua discrezione richiedere anche ulteriore documentazione da esaminare che ritenga necessaria per la verifica.

Il team riesamina i documenti per garantire che soddisfino i criteri di verifica dello schema concordato.

Attraverso l'esame della documentazione il team avvia e procede all'analisi strategica e all'analisi dei rischi come descritto di seguito.

7.3 Analisi strategica

RINA all'inizio della verifica valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un'analisi

strategica di tutte le attività che riguardano l'impianto.

L'analisi strategica ha la finalità di comprendere le attività svolte dall'impianto, per accertarsi che la soglia di rilevanza applicata sia quella corretta; che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a condurre la verifica; che la tempistica indicata nel contratto sia stata fissata correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l'analisi dei rischi necessaria.

7.4 Analisi dei rischi

RINA analizza i rischi:

- di errori nella determinazione della capacità installata iniziale e di potenziali conseguenti errori nei valori dei Livelli di attività storici correlati;
- di errore nella determinazione di RCUF e di errore nella valutazione dei Livelli di attività correlati (solo nel caso di sottoimpianti non a parametro di riferimento di prodotto);
- di sovrastima o sottostima dell'assegnazione a titolo gratuito per errate assunzioni;
- di utilizzo di dati che non rappresentano la "massima precisione possibile";
- di errore della identificazione e definizione dei sottoimpianti ed il conseguente rischio di doppi conteggi;
- di errore nella individuazione e definizione della data di inizio delle normali attività di impianto;
- di errore nella determinazione della capacità modificata (non applicabile in caso di nuovo entrante "green field").

Al termine dell'analisi dei rischi RINA stila un programma della verifica ed un piano di campionamento commisurati a tale analisi dei rischi.



7.5 Visita on site

Il team procede ad una visita in sito (verifica on site presso l'impianto) per ispezionare il funzionamento dell'impianto e degli strumenti di misura e dei sistemi di monitoraggio, fare colloqui e raccogliere sufficienti informazioni e evidenze.

Il verificatore si avvale della visita in sito anche per valutare i limiti dell'impianto nonché la completezza dei flussi di fonti e delle fonti di emissione.

Il team pertanto:

- attua il piano di verifica raccogliendo i dati su cui basare le conclusioni della verifica, conformante ai metodi di campionamento, alle verifiche dei documenti, alle procedure di analisi e alle procedure di verifica dei dati prescritti, più tutti gli ulteriori elementi oggettivi di interesse;
- verifica che il piano di monitoraggio approvato sia coerente con gli aggiornamenti impiantistici per cui si richiede nuova assegnazione o adeguamento della stessa;
- verifica che i livelli di attività inseriti nel modello NE&C siano stati monitorati e riportati correttamente;
- verifica che la data di AFN riportata sia corretta e sostenuta da evidenze operative;
- verifica la correttezza delle capacità di progetto e dei livelli di sfruttamento delle stesse per ogni sottoimpianto;
- chiede all'organizzazione dell'impianto di fornire eventuali dati mancanti ed integrazioni ad informazioni non complete.

Il team è tenuto a riferire tutte le non conformità e le inesattezze rilevanti ai fini delle conclusioni della verifica.

L'organizzazione deve fornire gli ulteriori chiarimenti o apportare i necessari miglioramenti alla documentazione, al fine di ottenere un esito positivo della verifica.

La data della visita sul sito è concordata, sufficientemente in anticipo con l'organizzazione.

7.6 Rapporto Interno di Verifica

Durante tutto il processo di verifica RINA registra gli aspetti importanti delle diverse fasi sul Rapporto Interno di Verifica.

Le eventuali anomalie di verifica sono registrate nella sezione denominata "Gestione delle anomalie" e sono classificate secondo le definizioni di seguito riportate.

«inesattezza rilevante», una inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o se aggregata con altre inesattezze, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sul trattamento della comunicazione dell'organizzazione da parte dell'autorità competente

«inesattezza non rilevante» omissione, erronea rappresentazione ed errore, esclusa l'incertezza ammissibile, non rilevante

«non conformità», qualsiasi atto compiuto o omesso dall'organizzazione in violazione dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra (solo per i gestori) e degli obblighi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente

«raccomandazione» è un commento fatto dal verificatore che fornisce informazioni in base alle quali un'organizzazione può lavorare per migliorare le prestazioni delle attività di monitoraggio e comunicazione delle emissioni.

Il Rapporto Interno di Verifica contiene:

- i risultati delle attività di verifica svolte;
- l'analisi strategica, l'analisi dei rischi e il piano di verifica;
- informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla verifica, comprese le motivazioni per le decisioni assunte;
- i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.

RINA permette all'autorità competente di accedere alla documentazione interna di verifica per agevolare una valutazione della verifica da parte della stessa.

RINA, normalmente non consegna il Rapporto Interno di Verifica



all'organizzazione, a meno che non ne faccia esplicita richiesta.

In presenza di anomalie la sola sezione dedicata viene consegnata all'organizzazione in modo che possa provvedere alla loro gestione, anche documentalmente e formalmente.

7.7 Attestato di verifica

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, RINA presenta un Attestato di Verifica all'organizzazione per ciascun Modulo NE&C sottoposto a verifica. L'Attestato di Verifica comprende:

- l'elenco delle leggi e norme di riferimento;
- la descrizione del processo di verifica;
- i dati contenuti nel modulo NE&C, come espressi sinteticamente nel foglio K "Summary – PANORAMICA DEI DATI PIU' IMPORTANTI";
- eventuali rilievi emersi e non corretti da parte dell'Organizzazione
- almeno uno dei seguenti pareri:
 - in caso di esito Positivo senza rilievi: *"Il Responsabile della verifica, coadiuvato dalle competenze del gruppo di verifica, basandosi sulle risultanze dei processi condotti, attesta che i dati raccolti e riportati dal Gestore sono sostanzialmente esenti da errori rilevanti."*
 - In caso di esito Positivo con Rilievi: *"Il Responsabile della verifica, coadiuvato dalle competenze del gruppo di verifica, basandosi sulle risultanze dei processi condotti, attesta che ci sono non conformità rispetto ai requisiti stabiliti dalle CIMs e dettagliati nelle Linee Guida pubblicate dalla Commissione Europea nei dati raccolti e riportati dal Gestore. Queste non conformità sono tuttavia di*

minore entità e tali da essere non rilevanti."

- In caso di esito negativo: "Il Responsabile della verifica, coadiuvato dalle competenze del gruppo di verifica, basandosi sulle risultanze dei processi condotti, attesta che ci sono non conformità rispetto ai requisiti stabiliti dalle CIMs e dettagliati nelle Linee Guida pubblicate dalla Commissione Europea nei dati raccolti e riportati dal Gestore".

7.8 Riesame Tecnico Indipendente

Il Rapporto Interno di Verifica e l'Attestato di verifica sono soggetti ad un riesame tecnico indipendente per garantire che il processo di verifica si sia svolto in conformità alla Deliberazione 30/2011.

Il responsabile del riesame indipendente valuta altresì se gli elementi probanti raccolti siano sufficienti per consentire al verificatore di emettere una dichiarazione di verifica con ragionevole certezza.

CAPITOLO 8 – VERIFICA DI CONVALIDA DELLE COMUNICAZIONI DEI DATI DI RIFERIMENTO O DEI DATI RELATIVI AI NUOVI ENTRANTI PER IL IV PERIODO EuETS AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELEGATO 2019/331 E DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E S.M.I.

8.1 Generalità

La verifica della comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti per il IV periodo EuETS è eseguita in accordo alla Direttiva 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni ed i rispettivi recepimenti nazionali, al Regolamento di Esecuzione 2018/2067, al Regolamento



Delegato 2019/331 e ogni elemento addizionale indicato dall'organismo di accreditamento e dall'Autorità Competente.

RINA verifica la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti per il IV periodo secondo i requisiti e le fasi di verifica specificati nel Capo II del Regolamento di Esecuzione 2018/2067.

RINA termina una verifica con esito positivo se la comunicazione è affidabile per chi ne fa uso, se essa è una fedele rappresentazione degli elementi che dichiara di rappresentare o che si può ragionevolmente ritenere che rappresenti.

Il processo di verifica delle comunicazioni dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti per il IV periodo EuETS è uno strumento efficace e affidabile a sostegno delle procedure di garanzia e controllo della qualità e fornisce informazioni in base alle quali l'organizzazione (gestore o operatore aereo) può intervenire per migliorare la propria efficienza nel monitoraggio.

La verifica si sviluppa secondo le fasi descritte e nei paragrafi seguenti.

8.2 Esame documentale

All'organizzazione, all'atto della notifica, tramite e-mail, delle date pianificate e concordate delle diverse fasi di verifica, è chiesto di fornire, con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di verifica documentale stessa, almeno la seguente documentazione che dovrà essere oggetto della verifica documentale:

- l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra dell'organizzazione, se si tratta della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore;
- la versione più recente del piano di monitoraggio dell'organizzazione nonché qualsiasi altra versione utile del piano di monitoraggio approvata dall'autorità competente, compresa la certificazione dell'approvazione;
- la valutazione dei rischi dell'organizzazione di cui all'articolo

58, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 601/2012 (o dal 2021 di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2066) e una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso;

- descrizione delle attività riguardanti il flusso di dati e attività di controllo per garantire che i dati non contengano anomalie;
- tutta la corrispondenza pertinente con l'autorità competente, soprattutto le informazioni relative alla notifica delle modifiche al piano di monitoraggio;
- le informazioni sulle basi di dati e le fonti di dati utilizzate a fini di monitoraggio e comunicazione, comprese quelle provenienti da Eurocontrol;
- comunicazione delle emissioni dei 5 anni presi a riferimento (se nel corso del quinquennio citato non sia stato RINA a condurre la verifica);
- dichiarazione di verifica dei 5 anni presi a riferimento (se nel corso del quinquennio citato non sia stato RINA a condurre la verifica);
- versione più recente del piano della metodologia di monitoraggio (PMM);
- procedure menzionate nel PMM approvato dall'autorità competente, comprese quelle concernenti le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo (richiamarle, inserire l'elenco o richiamarlo ed inserirlo in pratica);
- Modulo NIMs/BDR compilato;
- qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all'esecuzione della verifica.

Oltre alla documentazione sopra indicata, RINA può a sua discrezione richiedere anche ulteriore documentazione da esaminare che ritenga necessaria per la verifica.

Il team riesamina i documenti per garantire che soddisfino i criteri di verifica dello schema concordato.



Attraverso l'esame della documentazione il team avvia e procede all'analisi strategica e all'analisi dei rischi come descritto di seguito.

8.3 Analisi strategica

RINA all'inizio della verifica valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un'analisi strategica di tutte le attività che riguardano l'impianto o l'operatore aereo.

L'analisi strategica ha la finalità di comprendere le attività svolte dall'impianto o dall'operatore aereo, per accertarsi che il numero di sottoimpianti e la tipologia dichiarati nel questionario informativo siano quelli corretti; che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a condurre la verifica; che la tempistica indicata nel contratto sia stata fissata correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l'analisi dei rischi necessaria.

8.4 Analisi dei rischi

RINA:

- analizza i rischi intrinseci e i rischi connessi al controllo per quanto riguarda l'ambito e la complessità delle attività dell'organizzazione che potrebbero determinare inesattezze e non conformità rilevanti (sostanziali) in riferimento alla soglia di rilevanza definita;
- stila un programma della verifica ed un piano di campionamento commisurati a tale analisi dei rischi.

8.5 Verifica dei processi

Una o più volte, in momenti idonei, il team conduce, durante il processo di verifica, una visita in sito per valutare il funzionamento dei dispositivi di misurazione e dei sistemi di monitoraggio, per tenere colloqui, per svolgere le attività previste dal presente capo, nonché per raccogliere informazioni e prove sufficienti a consentirgli di concludere che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da

inesattezze rilevanti. Il team si avvale della visita in sito anche per valutare i limiti dell'impianto e dei suoi sottoimpianti nonché la completezza dei flussi di fonti, delle fonti di emissioni e dei collegamenti tecnici.

Il verificatore decide, in base all'analisi dei rischi, se siano necessarie visite a ulteriori siti, anche quando parti importanti delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo siano condotte in altri luoghi, come la sede centrale e altri uffici dislocati della società.

Il team è tenuto a riferire tutte le non conformità e le inesattezze rilevanti ai fini delle conclusioni della verifica.

L'organizzazione deve fornire gli ulteriori chiarimenti o apportare i necessari miglioramenti alla comunicazione e alla documentazione, al fine di ottenere un esito positivo della verifica.

La data della visita sul sito è concordata, sufficientemente in anticipo con l'organizzazione ed è confermata ufficialmente almeno una settimana prima.

8.6 Rapporto Interno di Verifica

Durante tutto il processo di verifica RINA registra gli aspetti importanti delle diverse fasi sul Rapporto Interno di Verifica.

Le eventuali anomalie di verifica sono registrate nella sezione denominata "Gestione delle anomalie" e sono classificate secondo le definizioni di seguito riportate.

«inesattezza rilevante», una inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o se aggregata con altre inesattezze, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sul trattamento della comunicazione dell'organizzazione da parte dell'autorità competente;

«inesattezza non rilevante» omissione, erronea rappresentazione ed errore, esclusa l'incertezza ammissibile, non rilevante;

«non conformità», qualsiasi atto compiuto o omesso dall'organizzazione in violazione dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra (solo per i gestori) e degli obblighi



previsti dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;

«raccomandazione» è un commento fatto dal verificatore che fornisce informazioni in base alle quali un'organizzazione può lavorare per migliorare le prestazioni delle attività di monitoraggio e comunicazione delle emissioni.

Il Rapporto Interno di Verifica contiene:

- i risultati delle attività di verifica svolte;
- l'analisi strategica, l'analisi dei rischi e il piano di verifica;
- informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla verifica, comprese le motivazioni per le decisioni assunte in merito al fatto che le inesattezze individuate abbiano o meno un effetto rilevante sulle emissioni o sui dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati;
- i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.

RINA permette all'autorità competente di accedere alla documentazione interna di verifica per agevolare una valutazione della verifica da parte della stessa.

RINA, normalmente non consegna il Rapporto Interno di Verifica all'organizzazione, a meno che non ne faccia esplicita richiesta.

In presenza di anomalie la sola sezione dedicata viene consegnata all'organizzazione in modo che possa provvedere alla loro gestione, anche documentalmente e formalmente.

8.7 Dichiarazione di verifica

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, RINA presenta una Dichiarazione di Verifica, predisposta su formato standard della Autorità Competente, per ciascuna comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti sottoposta a verifica all'organizzazione. La Dichiarazione di Verifica comprende almeno uno dei seguenti pareri:

- Parere - verificato e ritenuto soddisfacente: qualora la verifica della comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti è risultata corretta.
- Parere - verificato con osservazioni: qualora la verifica della comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti evidenzia la presenza di inesattezze e/o non conformità non rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della dichiarazione di verifica;
- Parere - non verificato: qualora la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti contiene uno o più dei seguenti:
 - inesattezza rilevante non corretta (singola o in aggregato);
 - non conformità rilevante non corretta (singola o in aggregato);
 - limitazioni nei dati e nelle informazioni messe a disposizione per la verifica;
 - l'ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2067 e il verificatore non ha potuto ottenere prove sufficienti per emettere con garanzia ragionevole un parere sulla verifica in cui asserisce che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;
 - il piano della metodologia di monitoraggio non sia soggetto all'approvazione dell'autorità competente, l'inosservanza del Regolamento Delegato (UE) 2019/331 non consente una sufficiente chiarezza e impedisce al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti non è viziata da inesattezze rilevanti;



- o le non conformità, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità, non consentono una sufficiente chiarezza e impediscono al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione dell'organizzazione non è viziata da inesattezze rilevanti.

8.8 Riesame Tecnico Indipendente

Il Rapporto Interno di Verifica e la dichiarazione di verifica sono soggetti ad un riesame tecnico indipendente per garantire che il processo di verifica si sia svolto in conformità al Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/2067, che le procedure per le attività di verifica siano state seguite in maniera corretta e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

Il responsabile del riesame indipendente valuta altresì se gli elementi probanti raccolti siano sufficienti per consentire al verificatore di emettere una dichiarazione di verifica con ragionevole certezza.

RINA comunica per iscritto all'organizzazioni le conclusioni cui è giunto in merito alla verifica.

8.9 Gestione della dichiarazione di verifica

Una volta che il processo di verifica è stato completato con successo è emessa una dichiarazione di verifica in linea coi criteri/requisiti di verifica dello schema concordato.

CAPITOLO 9 - VERIFICA DELL'ASERZIONE DI CARBON FOOTPRINT

RINA offre la verifica della carbon footprint di un prodotto o di un servizio, in accordo ai

principi e requisiti dello standard di riferimento PAS 2050:2011, oppure alla specifica tecnica ISO 14067, oppure ai principi e requisiti dello standard di riferimento WRI/WBCSD GHG "Standard di calcolo e reportistica del ciclo di vita del prodotto".

Questi sono gli standard globalmente riconosciuti per la carbon footprint di prodotto.

Il calcolo e la reportazione dei GHG di un inventario di prodotto dovrà seguire i principi di rilevanza, accuratezza, completezza, consistenza e trasparenza.

Entrambi gli standard sono costruiti sui metodi di valutazione di ciclo di vita esistenti stabiliti attraverso la UNI EN ISO 14040 ed UNI EN ISO 14044 fornendo specificatamente i requisiti per la valutazione delle emissioni di GHG all'interno del ciclo di vita di beni e servizi.

9.1 Esame documentale

L'organizzazione deve mettere a disposizione di RINA l'asserzione della carbon footprint di prodotto come ogni informazione a supporto dell'asserzione.

Normalmente i documenti richiesti all'organizzazione sono inclusi tra i seguenti:

- Rapporto dell'asserzione di carbon footprint di prodotto in accordo allo standard di riferimento;
- Fogli di calcolo e formule.

Oltre alla documentazione sopra indicata, RINA può a sua discrezione richiedere anche ulteriore documentazione da esaminare che ritenga necessaria per la verifica.

Il team riesamina i documenti dell'asserzione per garantire che soddisfino i criteri/requisiti di verifica dello schema concordato.

9.2. Visita on site

Dopo l'esame della documentazione, il team identifica gli ulteriori argomenti e aspetti (evidenze oggettive) che devono essere approfonditi con l'organizzazione.



La data della visita sul sito è concordata, sufficientemente in anticipo con l'organizzazione e confermata ufficialmente almeno una settimana prima.

Il team durante la visita verifica la congruità tra la carbon footprint e la documentazione relativa concernente principalmente:

- confini del sistema;
- unità funzionale;
- raccolta dati e valutazione della qualità dei dati;
- input/output;
- fornitura di materia prima;
- trasporto;
- allocazione;
- fase d'uso e profilo d'uso, in caso di dalla culla al cancello;
- fine vita in caso di dalla culla alla tomba.

9.3 Bozza del Rapporto

Dopo la visita on site, il team fornisce all'organizzazione una bozza del Rapporto di Verifica che riassumerà i rilievi che necessitano di essere ulteriormente elaborati, investigati o integrati dall'organizzazione al fine di confermare che l'asserzione GHG soddisfa i criteri/requisiti dello schema concordato.

L'organizzazione deve fornire gli ulteriori chiarimenti o apportare i necessari miglioramenti al report e alla documentazione, al fine di ottenere un esito positivo della verifica.

A seconda della natura dei miglioramenti/correzioni e/o della documentazione fornita, potrebbe essere necessaria una visita sul sito per verificare la corretta attuazione delle azioni correttive proposte.

9.4 Rapporto finale

Al ricevimento delle risposte formulate dall'organizzazione e dei documenti modificati a seguito dei rilievi, la Bozza del Rapporto di Verifica è revisionata in modo da

rispecchiare le risposte fornite dall'organizzazione e i commenti del team in relazione ad ogni rilievo.

Il Rapporto di Verifica Finale è preparato includendo l'opinione finale di verifica.

Il Rapporto di Verifica Finale sarà emesso una volta che tutti i rilievi nella bozza del Rapporto di Verifica sono stati risolti ed accettati da RINA.

Se i rilievi non sono risolti e accettati in modo soddisfacente:

- dopo 3 mesi dalla prima emissione della Bozza di Rapporto di Verifica - Protocollo, o
- dopo un numero di revisioni superiore a 3.

RINA si riserva il diritto di terminare il contratto o di emettere il Rapporto di Verifica Finale e un'opinione negativa, in accordo con l'Organizzazione, fermo restando il diritto a percepire il compenso pattuito.

9.5 Revisione tecnica indipendente

Il Rapporto di Verifica finale redatto dal team è soggetto a un riesame tecnico indipendente per garantire che l'asserzione soddisfa tutti i requisiti.

9.6 Dichiarazione di verifica

Una volta che il processo di verifica è stato completato con successo è emessa una Dichiarazione di Verifica in linea coi criteri/requisiti di verifica dello schema concordato.

CAPITOLO 10 – VALUTAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA RELAZIONE SULLE EMISSIONI DELLE NAVI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (EU) 2015/757.

Il Regolamento UE 2015/757 sul monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) generate dal trasporto marittimo



(conosciuto come Regolamento EU MRV) è entrato in vigore il 1 luglio 2015.

MRV è un sistema obbligatorio di monitoraggio, comunicazione e verifica istituito dalla Commissione Europea per navi sopra le 5.000 tonnellate di stazza lorda che percorrono una o più tratte commerciali (merci o passeggeri) da e verso i porti dell'Unione, indipendentemente dalla loro bandiera.

Le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, i pescherecci, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica o le navi di Stato usate per scopi non commerciali sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento EU MRV.

Per ciascuna nave, la società deve, entro il 2017, preparare un piano per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) e dal 2018 in avanti monitorare e comunicare tali emissioni per poi sottoporle a verifica dal 2019 in avanti.

La valutazione della conformità del piano di monitoraggio delle navi è eseguita in accordo al Regolamento EU MRV, articoli 6 e 7, successivi atti delegati di cui all'articolo 23 dello stesso Regolamento e ogni elemento addizionale indicato dall'organismo di accreditamento e dall'Autorità Competente.

La verifica della conformità della relazione annuale sulle emissioni delle navi è eseguita in accordo al Regolamento EU MRV, articoli da 8 a 12 e agli allegati I e II, successivi atti delegati di cui all'articolo 23 dello stesso Regolamento e ogni elemento addizionale indicato dall'organismo di accreditamento e dall'Autorità Competente.

10.1 Valutazione della conformità del piano di monitoraggio delle navi

RINA valuta il piano di monitoraggio delle navi per garantire che le informazioni ivi contenute siano complete, accurate, pertinenti e conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento EU MRV.

La valutazione del piano di monitoraggio si sviluppa secondo le fasi descritte nei paragrafi seguenti.

RINA può prescindere dalla visita in sito purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- è a conoscenza sufficiente dei sistemi di monitoraggio e comunicazione della nave, in particolare sa che esistono, sono attuati e sono effettivamente operativi presso la società;
- la natura e il livello di complessità del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave sono tali da escludere la necessità di una visita in sito;
- è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni richieste.

10.1.1 Esame documentale

La società è tenuta a mettere a disposizione del RINA per ogni nave:

- il piano di monitoraggio;
- la documentazione pertinente o la descrizione degli impianti della nave, compresi i certificati delle fonti di emissioni, i flussimetri utilizzati (se del caso);
- le procedure e i processi o i diagrammi di flusso predisposti e mantenuti attivi al di fuori del piano, se del caso, cui il piano fa riferimento;
- qualsiasi informazione/documento ritenuta pertinente per valutare il piano;
- altri documenti, considerati importanti dal team ai fini della valutazione.

Il piano di monitoraggio deve essere basato sul modello e sulle regole tecniche per la sua applicazione determinati dalla Commissione.

Se il piano di monitoraggio è redatto in una lingua diversa dall'inglese, la società deve fornirne la traduzione in inglese.

Il team selezionato e comunicato riesamina i documenti per garantire che soddisfino i



criteri/requisiti stabiliti agli articoli 6 e 7 del Regolamento EU MRV e provvede a:

- appurare che la società abbia utilizzato il modello di piano di monitoraggio adeguato e abbia fornito informazioni per tutte le voci obbligatorie secondo le regole tecniche determinate dalla Commissione;
- verificare che le informazioni contenute nel piano di monitoraggio descrivano in modo accurato ed esaustivo le fonti di emissioni e le apparecchiature di misurazione a bordo delle navi, nonché i sistemi e le procedure in atto per monitorare e comunicare le informazioni pertinenti ai sensi del Regolamento EU MRV;
- assicurarsi che siano previste adeguate disposizioni di monitoraggio nel caso in cui la società chieda di beneficiare della deroga all'obbligo di monitoraggio «per tratta» del carburante e delle emissioni di CO₂ della nave, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento EU MRV;
- se del caso, valutare se le informazioni trasmesse dalla società riguardo agli elementi, alle procedure o ai controlli attuati nell'ambito dei sistemi esistenti di gestione della nave o contemplati dalle pertinenti norme armonizzate di qualità, tutela ambientale o gestione sono utili ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di CO₂ e di altre informazioni pertinenti a norma del Regolamento EU MRV e delle regole tecniche determinate dalla Commissione,

10.1.2 Azioni successive

Il team esegue visite in sito, se necessario, per acquisire una sufficiente conoscenza delle procedure illustrate nel piano di monitoraggio e convalidare l'accuratezza delle informazioni ivi contenute.

Le visite in sito sono effettuate dove è archiviata la massa critica dei dati, comprese le copie elettroniche o cartacee

dei documenti i cui originali sono tenuti a bordo della nave, e il luogo in cui sono condotte le attività riguardanti il flusso dei dati.

La data delle visite in sito è concordata, sufficientemente in anticipo con l'organizzazione e confermata ufficialmente almeno una settimana prima.

10.1.3 Rapporto Interno di Valutazione

Durante tutto il processo di valutazione il team registra gli aspetti importanti delle diverse fasi sul Rapporto Interno di Valutazione.

Gli eventuali rilievi sono registrati nella sezione denominata "Gestione dei rilievi" e sono classificati secondo le definizioni di seguito riportate.

- «difformità o non conformità», il piano non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento EU MRV e delle regole tecniche determinate dalla Commissione;
- «raccomandazione», raccomandazioni di miglioramento.

Il Rapporto Interno di Valutazione contiene:

- la descrizione delle attività svolte;
- la sezione "Parere sulla valutazione" che contiene l'indicazione se il piano di monitoraggio è giudicato conforme al Regolamento EU MRV e informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla valutazione;
- la sezione "Gestione dei rilievi" che contiene la lista degli eventuali rilievi e il termine entro il quale la società deve apportare le opportune correzioni in modo da consentire al team di rivalutare il piano prima dell'inizio del periodo di riferimento per il monitoraggio.

Il team trasmette alla società la sezione del Rapporto Interno di Valutazione denominata "Gestione dei rilievi".

La società deve correggere le non conformità e presentare il piano di monitoraggio riveduto entro il termine pattuito.



Il team registra nel Rapporto interno di Valutazione, indicandoli come risolti, i rilievi corretti e presi in carico dalla società.

Il team sottopone a un revisore indipendente il Rapporto Interno di Valutazione e la documentazione a sostegno del parere sulla valutazione.

10.1.4 Riesame Tecnico Indipendente

Il Rapporto Interno di Valutazione e altra documentazione a sostegno del parere sulla valutazione sono soggetti a un riesame tecnico indipendente per garantire che la valutazione sia stata condotta in accordo al Regolamento EU MRV e agli altri criteri/requisiti per la valutazione, incluse le procedure interne RINA, e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

10.1.5 Conclusioni sulla valutazione del Piano di monitoraggio

RINA comunica per iscritto alla Società le conclusioni cui è giunto in merito alla valutazione del Piano di monitoraggio.

10.2 Verifica della conformità della relazione annuale sulle emissioni delle navi

RINA verifica la conformità della relazione sulle emissioni per conformità ai requisiti di cui agli articoli da 8 a 12 e agli allegati I e II del Regolamento EU MRV.

In particolare, RINA valuta se le emissioni di CO₂ e le altre informazioni utili incluse nella relazione sulle emissioni siano state determinate a norma degli articoli 8, 9 e 10 e del piano di monitoraggio.

La verifica della relazione annuale sulle emissioni si sviluppa secondo le fasi descritte nei paragrafi seguenti.

RINA può prescindere dalla visita in sito purché, in base all'esito della valutazione dei rischi, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- è a conoscenza sufficiente dei sistemi di monitoraggio e comunicazione della nave, in particolare sa che

esistono, sono attuati e sono effettivamente operativi presso la società;

- la natura e il livello di complessità del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave sono tali da escludere la necessità di una visita in sito;
- è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni richieste, ivi compresa la corretta applicazione della metodologia illustrata nel piano di monitoraggio e la verifica dei dati comunicati nella relazione sulle emissioni.

10.2.1 Esame documentale

La società è tenuta a mettere a disposizione di RINA per ogni nave:

- una copia della relazione sulle emissioni;
- una copia del o dei piani di monitoraggio applicati, corredati da elementi attestanti le conclusioni in esito alla valutazione svolta da un verificatore accreditato, se applicabile;
- una copia della relazione sulle emissioni dell'anno precedente, se applicabile, qualora il RINA non l'abbia sottoposta a verifica;
- l'elenco delle tratte effettuate dalla nave in questione durante il periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento EU MRV;
- copie del giornale ufficiale di bordo e del registro ufficiale degli oli minerali (se documenti distinti) della nave;
- copie dei documenti relativi al bunkeraggio;
- copie dei documenti contenenti informazioni sul numero di passeggeri e sulla quantità di carico trasportati, sulla distanza percorsa e sul tempo trascorso in mare per le tratte effettuate dalla nave durante il periodo di riferimento;
- le procedure menzionate nel piano di monitoraggio approvato, comprese quelle concernenti le



attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo.

Inoltre, e se applicabile secondo il metodo di monitoraggio utilizzato, il team può chiedere alla società di fornire:

- una panoramica dell'ambiente informatico in cui consti il flusso dei dati per la nave in questione;
- elementi comprovanti la manutenzione e l'accuratezza/incertezza delle apparecchiature di misurazione/flussimetri (ad esempio certificati di taratura);
- un estratto dei dati d'attività sul consumo di carburante ricavati dai flussimetri;
- copie di elementi comprovanti le letture dei livelli di carburante nei serbatoi;
- un estratto dei dati di attività ricavati dai sistemi di misurazione diretta delle emissioni;
- altri documenti, considerati importanti ai fini della verifica.

La relazione annuale sulle emissioni deve essere basata sul modello e sulle regole tecniche per la sua applicazione determinati dalla Commissione.

10.2.2 Valutazione del rischio

RINA adotta un approccio basato sul rischio per la verifica della relazione sulle emissioni, conformemente al Regolamento EU MRV e ai successivi atti delegati di cui all'articolo 23 dello stesso Regolamento.

Il team sulla base dei documenti forniti dalla società esegue la valutazione del rischio in modo da determinare la probabilità che un parametro contenuto nella relazione sulle emissioni sia soggetto a inesattezze che, individualmente o nell'insieme, potrebbero essere rilevanti e determinare le modalità di verifica (es. team, visite in sito, tempi, piano di campionamento).

Il team individua i potenziali rischi legati al processo di monitoraggio e comunicazione, confrontando le emissioni di CO₂ dichiarate con i dati stimati sulla base dei dati e delle caratteristiche di localizzazione come la

potenza del motore installato. Nel caso di divergenze significative, il verificatore effettua ulteriori analisi.

Il team individua i potenziali rischi connessi alle diverse fasi di calcolo, rivedendo tutte le fonti di dati e le metodologie impiegate.

Il team tiene conto di tutti i metodi efficaci di controllo dei rischi applicati dalla società per ridurre i livelli di incertezza associati all'accuratezza specifica dei metodi di monitoraggio utilizzati.

Se necessario, RINA rivede la valutazione dei rischi in funzione delle informazioni ottenute nel corso della verifica.

10.2.3 Azioni successive

Il team redige un piano di verifica adeguato alle informazioni ottenute e ai rischi individuati durante la valutazione dei rischi.

Il piano di verifica comprende come minimo:

- un programma di verifica che descriva la natura e la portata delle attività di verifica nonché la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività;
- un piano di campionamento dei dati che stabilisca la portata e i metodi di campionamento in relazione ai punti di rilevamento sottostanti ai dati aggregati sulle emissioni di CO₂, sul consumo di carburante o sulle altre informazioni pertinenti che figurano nella relazione sulle emissioni.

Il team applica il piano di verifica e, sulla base della valutazione dei rischi, verifica l'effettiva esistenza e la corretta attuazione dei sistemi di monitoraggio e comunicazione illustrati nel piano di monitoraggio dichiarato conforme.

Nell'ambito della verifica dei dati, il team controlla:

- la completezza delle fonti di emissioni illustrate nel piano di monitoraggio;
- la completezza dei dati, compresi quelli sulle tratte che in base alla relazione rientrano nel campo di applicazione del Regolamento EU MRV;



- la coerenza tra i dati aggregati comunicati e i dati ricavati dalla documentazione pertinente o da fonti primarie;
- la coerenza tra i consumi aggregati di carburante e i dati sul carburante acquistato o fornito in altro modo alla nave in questione, se del caso;
- l'attendibilità e l'accuratezza dei dati.

Il team esegue visite in sito, se necessario, al fine di acquisire una sufficiente conoscenza della società e del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave illustrato nel piano di monitoraggio.

Il team stabilisce il o i siti da visitare in base all'esito della valutazione dei rischi e dopo aver preso in considerazione il luogo in cui è archiviata la massa critica dei dati, comprese le copie elettroniche o cartacee dei documenti i cui originali sono tenuti a bordo della nave, e il luogo in cui sono condotte le attività riguardanti il flusso dei dati.

Il team, in base all'esito di un'ispezione in sito sulla terraferma, può determinare che è necessaria una verifica a bordo nave per ridurre il rischio di inesattezze rilevanti nella relazione sulle emissioni.

La data delle visite in sito è concordata, sufficientemente in anticipo con l'organizzazione e confermata ufficialmente almeno una settimana prima.

10.2.4 Rapporto interno di Verifica

Durante tutto il processo di verifica il team registra gli aspetti importanti delle diverse fasi sul Rapporto Interno di Verifica.

Gli eventuali rilievi sono registrati nella sezione denominata "Gestione dei rilievi" e sono classificati secondo le definizioni di seguito riportate.

- «inesattezza», omissione, falsa dichiarazione o errore nei dati comunicati, fatta eccezione per l'incertezza ammissibile ai sensi del Regolamento EU MRV e tenuto conto delle linee guida elaborate dalla Commissione a tale proposito;

- «inesattezza rilevante», inesattezza che, a giudizio di RINA, individualmente o aggregata con altre, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sulle emissioni totali comunicate o su altre informazioni pertinenti;
- «difformità o non conformità», le emissioni di CO₂ e le altre informazioni pertinenti non sono comunicate in conformità con la metodologia di monitoraggio illustrata in un piano di monitoraggio dichiarato conforme;
- «raccomandazione», raccomandazione per il miglioramento.

Il Rapporto Interno di Verifica contiene:

- la descrizione delle attività svolte,
- la sezione "Parere sulla verifica" che contiene indicazione se la relazione sulle emissioni è giudicata conforme al Regolamento EU MRV e informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla verifica;
- la sezione "Gestione dei rilievi" che contiene la lista degli eventuali rilievi e il termine entro il quale la società deve apportare le opportune correzioni in modo da consentire al team di riverificare la relazione sulle emissioni entro le scadenze.

Il team trasmette alla società la sezione del Rapporto Interno di Verifica denominata "Gestione dei rilievi".

La società deve correggere le inesattezze rilevanti segnalate dal team e presentare la relazione sulle emissioni riveduta entro il termine pattuito.

Il team registra nel Rapporto Interno di Verifica, indicandoli come risolti, i rilievi corretti e presi in carico dalla società.

Se la società non corregge le non conformità e le inesattezze deve spiegare le motivazioni. Il team determina se le non conformità e le inesattezze non corrette, individualmente o aggregati ad altri, hanno un'incidenza sulle emissioni totali comunicate o sulle altre informazioni pertinenti comunicate e se tale incidenza comporta inesattezze rilevanti.



Il team può considerare rilevanti anche inesattezze o difformità che, individualmente o aggregate ad altre, sono inferiori alla soglia di rilevanza definita dal Regolamento EU MRV ove ciò si giustifichi per la loro entità e natura o per le circostanze particolari in cui si sono verificate.

Il team sottopone a un revisore indipendente il Rapporto Interno di Verifica e la documentazione a sostegno del parere sulla verifica.

10.2.5 Relazione di verifica

Il team predispone la bozza della Relazione di Verifica contenente una dichiarazione sull'esito della verifica con un livello di garanzia che dipende dalla profondità e dal dettaglio delle attività di verifica.

La bozza della Relazione di Verifica contiene almeno i seguenti elementi:

- il nome della società e l'identificazione della nave;
- un titolo che indichi in modo chiaro che si tratta di una relazione di verifica;
- l'identità del RINA;
- il rimando alla relazione sulle emissioni e al periodo di riferimento sottoposto a verifica;
- il riferimento a uno o più piani di monitoraggio dichiarati conformi;
- il riferimento alla o alle norme di verifica utilizzate;
- la sintesi delle procedure seguite dal verificatore, comprese informazioni sulle visite in sito o le ragioni per le quali non sono state effettuate;
- la sintesi delle modifiche significative apportate al piano di monitoraggio e ai dati di attività nel periodo di riferimento, se del caso;
- la dichiarazione di verifica;
- la descrizione delle eventuali inesattezze e delle difformità non corrette, compresa la loro natura ed entità, il fatto che esse abbiano un'incidenza rilevante o meno e l'elemento o gli elementi della relazione sulle emissioni a cui si riferiscono;

- se del caso, le raccomandazioni di miglioramento;

10.2.6 Riesame Tecnico Indipendente

Il Rapporto Interno di Verifica, la bozza della Relazione di Verifica e altra documentazione a sostegno del parere sulla valutazione sono soggetti a un riesame tecnico indipendente per garantire che il processo di verifica si sia svolto in conformità al Regolamento EU MRV e agli altri criteri/requisiti per la valutazione, incluse le procedure interne RINA, e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

Il revisore indipendente provvede a:

- confermare che tutte le attività di verifica siano state eseguite;
- effettuare le analisi finali dei dati aggregati per assicurare che essi siano privi di inesattezze rilevanti;
- verificare che le informazioni contenute nella relazione soddisfino i requisiti del Regolamento EU MRV;
- autorizzare una persona ad autenticare la Relazione di Verifica in base alle sue conclusioni.

10.2.7 Rilascio della Relazione Di Verifica

La Relazione di Verifica datata e autenticata da una persona autorizzata per conto di RINA, in base alle conclusioni formulate dal revisore indipendente è rilasciata alla società.

Nella Relazione di Verifica figura una dichiarazione secondo cui la relazione sulle emissioni è riconosciuta conforme o, qualora contenga inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima del rilascio della Relazione di Verifica, non conforme.

10.2.8 Rilascio del Documento di conformità

Qualora la Relazione di Verifica contenga la dichiarazione secondo cui la relazione sulle emissioni è riconosciuta conforme, RINA rilascia un documento di conformità per la nave in questione.

Il documento di conformità comprende le seguenti informazioni:



- l'identità della nave (nome, numero di identificazione IMO e porto di immatricolazione o porto di appartenenza);
- il nome, l'indirizzo e la sede principale di attività dell'armatore;
- l'identità del RINA;
- la data di rilascio del documento di conformità, il suo periodo di validità e il periodo di riferimento in questione.

Il documento di conformità è valido per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla fine del periodo di riferimento.

RINA notifica al Commissione e allo Stato di bandiera della nave se le condizioni per il rilascio del documento di conformità sono soddisfatte utilizzando sistemi automatizzati e formati per lo scambio dei dati, inclusi modelli elettronici definiti dalla Commissione.

CAPITOLO 11 - VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DI CUI AGLI ARTICOLI 14 E 19 DEL REGOLAMENTO (UE) 517/2014

Il Regolamento UE N. 517/2014 ha come obiettivo quello di proteggere l'ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra attraverso disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi, condizioni per l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra e limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi.

11.1 Verifica della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 14,

paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014

Gli importatori di apparecchiature caricate con idrofluorocarburi devono assicurarsi che tutti gli idrofluorocarburi precaricati nelle apparecchiature siano considerati all'interno del sistema di quote di idrofluorocarburi di cui al capo IV del Regolamento (UE) n. 517/2014, registrarsi nel registro degli idrofluorocarburi e redigere una o più dichiarazioni di conformità all'atto dell'importazione di una spedizione di apparecchiature per l'immissione in libera pratica e garantire che la conformità sia pienamente documentata e verificata.

La dichiarazione di conformità emessa dagli importatori è soggetto a verifica, come richiesto dall'articolo 14 comma 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014, entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2017 (per apparecchiature importate nel 2017) e ogni anno successivo al 2018 entro il 31 marzo.

La verifica della dichiarazione di conformità è effettuata per conformità a criteri/requisiti definiti nel Regolamento (UE) 517/2014 e nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione.

Lo scopo della verifica è di valutare l'accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti e in particolare:

- la comunicazione di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) 517/2014;
- che la dichiarazione di conformità sia stata preparata conformemente al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione, secondo il modello di cui all'allegato I del medesimo Regolamento;
- la coerenza della o delle dichiarazioni di conformità e della relativa documentazione con le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e delle sezioni 11, 12 e 13 dell'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione;



- l'esattezza e la completezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità e nella relativa documentazione, sulla base dei registri dell'impresa relativi alle operazioni in questione;
- se un importatore di apparecchiature fa riferimento a un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, la disponibilità di un numero sufficiente di autorizzazioni raffrontando i dati del registro di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014 con i documenti che attestano l'immissione sul mercato;
- se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unione, e successivamente sono stati esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione, l'esistenza di una dichiarazione da parte dell'impresa che immette gli idrofluorocarburi sul mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), per i quantitativi corrispondenti. 2.
- se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unione, e successivamente esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione, una bolla di consegna o una fattura, nonché una dichiarazione dell'impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mercato, che attesti che la quantità di idrofluorocarburi è stata o sarà segnalata come immessa sul mercato nell'Unione e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta ai fini dell'esportazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 517/2014, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e del punto 5C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione.
- la relazione di verifica dell'anno precedente.

La verifica si sviluppa secondo le fasi descritte e nei paragrafi seguenti.

11.1.1 Esame documentale

L'organizzazione deve fornire a RINA la seguente documentazione:

- le dichiarazioni di conformità;
- un elenco delle apparecchiature immesse in libera pratica che riporti le seguenti informazioni: i) le informazioni del modello; ii) il numero di unità per modello; iii) l'individuazione del tipo di idrofluorocarburi contenuto in ciascun modello; iv) il quantitativo di idrofluorocarburi in ciascuna unità arrotondato al grammo più vicino; v) la quantità totale di idrofluorocarburi in chilogrammi o in tonnellate di CO₂equivalente;
- la dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica delle apparecchiature nell'Unione;

Oltre alla documentazione sopra indicata, RINA può a sua discrezione richiedere anche ulteriore documentazione da esaminare che ritenga necessaria per la verifica.

Il team riesamina i documenti per garantire che soddisfino i criteri di verifica.

11.1.2 Azioni successive

Dopo l'esame della documentazione, il team identifica gli ulteriori argomenti e aspetti (evidenze oggettive) che devono essere approfonditi con l'organizzazione.

Il processo richiede normalmente una visita sul sito in funzione della natura degli approfondimenti necessari.

La visita sul sito on site consiste in:

- un esame del flusso d'informazioni che hanno generato i dati riportati;
- interviste al personale coinvolto;
- un controllo incrociato tra le informazioni fornite nella dichiarazione di conformità ed i dati provenienti da altre fonti;
- un esame dei calcoli e delle assunzioni fatte.



La data della visita sul sito è concordata, sufficientemente in anticipo, con l'organizzazione e sarà confermata ufficialmente almeno una settimana prima.

11.1.3 Rapporto Interno di Verifica

Durante tutto il processo di verifica RINA registra gli aspetti importanti delle diverse fasi sul Rapporto Interno di Verifica.

Gli eventuali rilievi della verifica sono registrati nella sezione denominata "Gestione dei rilievi" e sono classificate secondo le definizioni di seguito riportate:

- «inesattezza», omissione, falsa dichiarazione o errore nei dati comunicati;
- «inesattezza rilevante», inesattezza che, a giudizio di RINA, individualmente o aggregata con altre, supera la soglia di rilevanza;
- «non conformità», la dichiarazione di conformità non soddisfa i criteri/requisiti definiti nel Regolamento (UE) 517/2014 e nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione;
- «raccomandazione», raccomandazione per il miglioramento.

Il Rapporto Interno di Verifica contiene:

- i risultati delle attività di verifica svolte;
- i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.

RINA, normalmente non consegna il Rapporto Interno di Verifica all'organizzazione, a meno che quest'ultima non ne faccia esplicita richiesta.

In presenza di rilievi la sola sezione dedicata viene consegnata all'organizzazione in modo che possa provvedere alla loro gestione.

11.1.4 Riesame Tecnico Indipendente

Il Rapporto Interno di Verifica è soggetto ad un riesame tecnico indipendente per garantire che il processo di verifica si sia svolto in conformità ai criteri/requisiti concordati, che le procedure per le attività di verifica siano state seguite in maniera

corretta e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

11.1.5 Gestione del Rapporto di verifica

Una volta che il processo di verifica è stato completato è emessa un rapporto di verifica in linea coi criteri/requisiti di verifica dello schema concordato.

RINA inoltra il Rapporto di Verifica all'organizzazione.

11.2 Verifica della comunicazione annuale di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) 517/2014

Ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha prodotto, importato o esportato una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO₂equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'elenco dell'allegato II nel corso dell'anno civile precedente comunica alla Commissione i dati di cui all'allegato VII del Regolamento (UE) 517/2014 per ciascuna delle sostanze per l'anno civile in questione. Tale obbligo si applica anche alle imprese che ricevono delle quote ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 517/2014.

Se l'immissione in commercio supera le 10.000 tonnellate di CO₂equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell'anno civile precedente la comunicazione è soggetta a verifica come richiesto dall'articolo 19 comma 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, dal 2015 entro il 30 giugno per l'anno 2014 e ogni anno successivo entro il 30 giugno,

La verifica della comunicazione annuale è effettuata per conformità a criteri/requisiti definiti nel Regolamento (UE) 517/2014 e nel Regolamento di Implementazione della Commissione (UE) 1191/2014 come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione.

Lo scopo della verifica è valutare l'accuratezza dei dati sugli idrofluorocarburi nella comunicazione annuale, in particolare:



- la completezza della comunicazione;
- che i dati relativi agli idrofluorocarburi siano esenti da inesattezze materiali;
- l'adeguatezza delle procedure di garanzia della qualità dei dati;
- che le attività riportate nella comunicazione annuale siano limitate all'organizzazione oggetto di verifica;
- la correttezza dei calcoli a supporto dei dati riportati;
- la correttezza delle esenzioni applicate.

La verifica si sviluppa secondo le fasi descritte e nei paragrafi seguenti.

11.2.1 Esame documentale

L'organizzazione deve fornire a RINA la seguente documentazione:

- la comunicazione annuale predisposta strumento di comunicazione basato sul formato stabilito nell'allegato del Regolamento di Implementazione della Commissione (UE) 1191/2014 come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione, messo appositamente a disposizione sul sito web della Commissione;
- Le procedure di garanzia della qualità dei dati;
- fogli di calcolo con formule visibili a supporto dei dati inseriti;
- la comunicazione dell'anno precedente.

Oltre alla documentazione sopra indicata, RINA può a sua discrezione richiedere anche ulteriore documentazione da esaminare che ritenga necessaria per la verifica.

Il team riesamina i documenti per garantire che soddisfino i criteri di verifica.

11.2.2 Azioni successive

Dopo l'esame della documentazione, il team identifica gli ulteriori argomenti e aspetti (evidenze oggettive) che devono essere approfonditi con l'organizzazione.

Il processo richiede normalmente una visita sul sito in funzione della natura degli approfondimenti necessari.

La visita sul sito on site consiste in:

- un esame del flusso d'informazioni che hanno generato i dati riportati;
- interviste al personale coinvolto;
- un controllo incrociato tra le informazioni fornite nella comunicazione ed i dati provenienti da altre fonti;
- un esame dei calcoli e delle assunzioni fatte.

La data della visita sul sito è concordata, sufficientemente in anticipo, con l'organizzazione e sarà confermata ufficialmente almeno una settimana prima.

11.2.3 Rapporto Interno di Verifica

Durante tutto il processo di verifica RINA registra gli aspetti importanti delle diverse fasi sul Rapporto Interno di Verifica.

Gli eventuali rilievi di verifica sono registrati nella sezione denominata "Gestione dei rilievi" e sono classificate secondo le definizioni di seguito riportate:

- «inesattezza», omissione, falsa dichiarazione o errore nei dati comunicati;
- «inesattezza rilevante», inesattezza che, a giudizio di RINA, individualmente o aggregata con altre, supera la soglia di rilevanza;
- «non conformità», la comunicazione non soddisfa i criteri/requisiti definiti nel Regolamento (UE) 517/2014 e nel Regolamento di Implementazione della Commissione (UE) 1191/2014 come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione;
- «raccomandazione», raccomandazione per il miglioramento.

Il Rapporto Interno di Verifica contiene:

- i risultati delle attività di verifica svolte;
- i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.



RINA, normalmente non consegna il Rapporto Interno di Verifica all'organizzazione, a meno che quest'ultima non ne faccia esplicita richiesta.

In presenza di rilievi la sola sezione dedicata viene consegnata all'organizzazione in modo che possa provvedere alla loro gestione.

11.2.4 Riesame Tecnico Indipendente

Il Rapporto Interno di Verifica è soggetto ad un riesame tecnico indipendente per garantire che il processo di verifica si sia svolto in conformità ai criteri/requisiti concordati, che le procedure per le attività di verifica siano state seguite in maniera corretta e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

Il responsabile del riesame indipendente valuta altresì se gli elementi probanti raccolti siano sufficienti per consentire al verificatore di emettere una dichiarazione di verifica con ragionevole certezza.

11.2.5 Gestione del rapporto di verifica

Una volta che il processo di verifica è stato completato è emessa un rapporto di verifica in linea coi criteri/requisiti di verifica dello schema concordato.

RINA inoltra il Rapporto di Verifica all'organizzazione.



Pubblicazione: RC/C 88
Edizione italiana

RINA SERVICES S.p.A.
Via Corsica, 12 - 16128 GENOVA
Tel. +39 010 53851 - Fax: +39 010 5351132
E-mail info@rina.org - Web www.rina.org

Regolamenti tecnici